



Camera di Commercio
Parma



S T A T U T O

della

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

di

P A R M A

Art. 3 Legge 29.12.93 n. 580

**Approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 11 del 13.12.99
ed entrato in vigore il 1° Gennaio 2000**

Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 7 del 23.09.2003

Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 16.06.2006

Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 15.10.2008

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - PRINCIPI

- Art. 1 - Denominazione, natura ed ambito territoriale di attività
- Art. 2 - Autonomia statutaria
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Albo camerale
- Art. 5 - Logo e Stendardo

CAPO 2 - PRINCIPI DELL'ATTIVITA' FUNZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

- Art 6 - Definizione dell'attività funzionale della Camera di Commercio

CAPO 3 - FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

- Art. 7 - Funzioni della Camera di Commercio

CAPO 4 - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI

- Art. 8 - Principi e forme di cooperazione
- Art. 9 - Relazioni con il sistema camerale

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO 1 - NORME GENERALI

- Art. 10 - Organi camerale

CAPO 2 - IL CONSIGLIO CAMERALE

- Art. 11 - Composizione del Consiglio
- Art. 12 - Funzioni del Consiglio
- Art. 13 - Nomina dei componenti ed insediamento del Consiglio
- Art. 14 - Durata in carica
- Art. 15 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 16 - Commissioni consiliari
- Art. 17 - Autonomia del consigliere camerale
- Art. 18 - Decadenza e sostituzione dalla carica di consigliere camerale
- Art. 19 - Diritti dei consiglieri
- Art. 20 - Doveri dei consiglieri
- Art. 21 - Scioglimento del Consiglio

CAPO 3 - LA GIUNTA

Art. 22 - La Giunta

Art. 23 - Composizione della Giunta

Art. 24 - Elezione della Giunta

Art. 25 - Funzioni della Giunta

Art. 26 - Modalità di funzionamento della Giunta

Art. 27 - Decadenza della Giunta

Art. 28 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta

Art. 29 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari

Art. 30 - Nomina del Vice Presidente

CAPO 4 - IL PRESIDENTE

Art. 31 - Competenze e funzioni

Art. 32 - Decadenza del Presidente

Art. 33 - Mozione di sfiducia al Presidente

CAPO 5 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34 - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 35 - Competenze, diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO 1 - ORGANIZZAZIONE E DIRIGENZA

Art. 36 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 37 - Il Segretario Generale

Art. 38 - Le funzioni dei dirigenti

CAPO 2 - SOCIETA' ESTERNE ED ENTI STRUMENTALI

Art. 39 - Partecipazione della Camera di Commercio

Art. 40 - Aziende Speciali

Art. 41 - Partecipazioni a Società, Consorzi, altri organismi

Art. 42 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

CAPO 3 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

Art. 43 - Principi della pianificazione

Art. 44 - Qualità dei servizi

Art. 45 - Controllo interno

CAPO 4 - INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSIBILITA'

Art. 46 - Diritto di informazione

Art. 47 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 48 - Regolamento di accesso ai documenti amministrativi

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 49 - Diritto di partecipazione

TITOLO V - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 50 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

Art. 51 - Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti

Art. 52 - Determinazione del diritto annuale

Art. 53 - Fondo di perequazione

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Pubblicazione dello Statuto

Art. 55 - Rinnovazione della Giunta

Art. 56 - Revisione dello Statuto

Art. 57 - Adozione dei regolamenti

Art. 58 - Norme di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - PRINCIPI

Art. 1 - Denominazione, natura ed ambito territoriale di attività

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, di seguito indicata semplicemente come Camera di Commercio, la cui istituzione risale al 1814, è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico che opera secondo i principi di legge e del presente Statuto, è situato nella circoscrizione territoriale definita dalla provincia di Parma all'interno della Regione Emilia Romagna e svolge funzioni d'interesse generale per il sistema delle imprese "secondo il principio di sussidiarietà" ed è il luogo di sintesi nell'ambito locale delle esigenze provenienti dal mondo della imprenditoria, del lavoro e dei consumatori.

Art. 2 - Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.
2. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dello Statuto e dei principi sanciti dalla legge.

Art. 3 - Sede

1. La sede della Camera di Commercio è in Parma e può dotarsi di uffici distaccati nel territorio provinciale.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta Camerale.

Art. 4 - Albo camerale

La Camera di Commercio cura la pubblicazione nel proprio Albo, posto presso la Sede dell'Ente, degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 5 – Logo e Stendardo

1. Il logo è costituito da un contenitore di colore rosso composto da una C di “Camere di Commercio” e da una I di “Italia” che si allungano e si fondono insieme richiamando la prua di una nave, con all’interno la dicitura Camera di Commercio Parma, con a lato una composizione ovoidale recante all’interno in senso circolare, le scritte in caratteri bodoniani maiuscoli Camera di Commercio – Parma e minuscoli: Industria, Artigianato, Agricoltura con al centro la raffigurazione di una ruota dentata sovrastata da una spiga-germoglio.




Camera di Commercio
Parma



Il contrassegno più antico dell’Ente, tuttora utilizzato anche per pubblicazioni camerali e per medaglie di premiazione, è costituito da:

uno stemma di forma ovale nel cui interno sono iscritti le parole VNIVERSITAS MERCATORVM PARMÆ ed uno scudo arricchito da fregi ornamentali e sormontato da un elmo. Al centro dello scudo è riprodotta una cornice pure di forma ovale contenente una mano che stringe rametti di quercia. Altri rametti di quercia si incrociano diagonalmente con il caduceo, simbolo del commercio, del quale si intravede la porzione più alta.



2. Lo stendardo, delle dimensioni di cm. 90 x 140, è in tessuto bianco-avorio con logo ricamato a macchina in blu e oro, con fondo del logo giallo e blu, con bordi e frange oro.

CAPO 2 - PRINCIPI DELL'ATTIVITA' FUNZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 6 - Definizione dell'attività funzionale della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità e opera al fine di:
 - coordinare, promuovere e sostenere le iniziative volte allo sviluppo economico;
 - promuovere e favorire lo sviluppo economico del territorio con la modernizzazione e l'internazionalizzazione del sistema delle imprese;
 - tutelare e perseguire un'economia aperta che assicuri pari opportunità, senza monopoli, la dignità dell'impresa e del lavoro;
 - recepire e fare proprie le istanze, i bisogni e gli interessi del sistema delle imprese e dei consumatori, manifestati anche attraverso le associazioni di categoria e sostenerli nei confronti di ogni altro ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
 - promuovere la cooperazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;
 - favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico e produttivo;
 - concorrere al rafforzamento della competitività nel territorio;
 - favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di iniziativa economica;
 - difendere la legalità delle imprese e la tutela dei consumatori dalle forme di inquinamento od abuso delle condizioni di libero mercato.

CAPO 3 - FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 7 - Funzioni della Camera di Commercio

1. Nell'ambito della propria autonomia statutaria, la Camera di Commercio svolge le funzioni stabilite dalla legge. Svolge inoltre ogni altra funzione propria, o delegata dallo Stato, dalla Regione e da altri enti ed istituzioni, o in cooperazione con ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuta necessaria al perseguimento della propria missione.

2. La Camera di Commercio svolge funzioni:
- a) di promozione economica e di supporto degli interessi generali del sistema delle imprese, per tutto quanto attiene alle azioni di proposta, promozione e sostegno degli interessi delle imprese e della comunità economica; alla realizzazione, alla gestione e razionalizzazione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; alla formulazione di pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali sulle questioni ritenute importanti per l'economia del territorio di competenza;
 - b) di erogazione di servizi, per tutto quanto attiene al soddisfacimento delle necessità e delle esigenze delle imprese e della comunità economica, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei confronti delle associazioni di categoria;
 - c) regolativo, per tutto quanto attiene alla promozione ed alla costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti; alla predisposizione ed alla promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; alla promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; alla costituzione della Camera come parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; alla promozione di azioni per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile;
 - d) certificativo per tutte le competenze previste dalla legge.

CAPO 4 - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI

Art. 8 - Principi e forme di cooperazione

1. Allo scopo di perseguire le proprie finalità e di espletare le proprie funzioni la Camera di Commercio collabora con lo Stato, con l'Unione Europea, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con le associazioni delle categorie economiche e con tutti gli altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali che hanno poteri di intervento in materie di interesse per la comunità economica locale.
2. Inoltre, al medesimo fine, la Camera di Commercio può sviluppare rapporti e relazioni con ogni altro ente o soggetto pubblico o privato che possa permettere di concorrere alla promozione degli interessi generali dell'economia del territorio.

3. La Camera di Commercio può pertanto dotarsi di strumenti come contratti, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, patti territoriali, organismi interprofessionali, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse con altri soggetti, società miste, partecipazioni societarie e comunque di tutte le altre forme idonee a perseguire i suoi fini istituzionali, nelle modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 9 - Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue forme associative di livello regionale, nazionale e internazionale ed in ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione ad attività congiunte.
2. La Camera di Commercio riconosce il valore in sé del sistema camerale come luogo di verifica e di confronto dal quale scaturisce un arricchimento per ogni componente del sistema stesso.
3. La Camera di Commercio aderisce al livello nazionale del sistema camerale e ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi di legge.
4. La Camera di Commercio, come parte del sistema camerale, riconosce il valore dell'Unione Regionale dell'Emilia Romagna, può aderirvi e sostenerne l'attività.
5. La Camera di Commercio può proporre l'accorpamento della circoscrizione territoriale con altra Camera di Commercio ai sensi e nelle modalità previste dalla vigente normativa.
6. La Camera di Commercio può aderire agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può costituire reti informative locali a livello regionale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO 1 - NORME GENERALI

Art. 10 - Organi camerali

Sono organi della Camera di Commercio:

- A. Il Consiglio;
- B. La Giunta;
- C. Il Presidente;
- D. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO 2 - IL CONSIGLIO CAMERALE

Art. 11 - Composizione del Consiglio

I criteri generali per la composizione e ripartizione dei posti di Consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dal D.P.R. n. 472/1995 in attuazione dell'art. 10 della Legge n. 580/1993.

Il Consiglio della Camera di Commercio risulta pertanto composto di n. 27 Consiglieri di cui:

A) n. 25 consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici:

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA NUMERO CONSIGLIERI

• AGRICOLTURA	2 (due)
• INDUSTRIA	6 (sei)
• ARTIGIANATO	5 (cinque)
• COMMERCIO	4 (quattro)
• COOPERATIVE	1 (uno)
• TURISMO	1 (uno)
• TRASPORTI E SPEDIZIONI	1 (uno)
• CREDITO E ASSICURAZIONE	1 (uno)
• SERVIZI ALLE IMPRESE	4 (quattro)

B) n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

C) n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio.

- 1) Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio. Esso è espressivo delle volontà, delle istanze e dei bisogni dell'universo delle imprese attive all'interno dell'ambito territoriale di riferimento sul piano dello sviluppo economico e comunque di ogni altro valore ed obiettivo della Camera di Commercio, così come specificato all'articolo 6 del presente Statuto.
- 2) La sua azione si esplica attraverso l'indirizzo e il controllo dell'attività camerale nonché attraverso la deliberazione degli atti fondamentali della Camera di Commercio.
- 3) In particolare il Consiglio ha le seguenti funzioni:

- a) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività;
- b) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- c) può avanzare proposte ed osservazioni volte a concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della provincia, dell'Amministrazione Provinciale, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea;
- d) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche, nonché Regolamenti attuativi dello Statuto;
- e) elegge tra i suoi componenti con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
- f) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa;
- g) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio in conformità ai criteri di legge;

Art. 13 - Nomina dei componenti ed insediamento del Consiglio

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Consiglio con decreto ai sensi del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 501/96.
2. Con il medesimo decreto il Presidente della Giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 580/93.
3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente della Camera di Commercio sono presiedute dal componente più anziano d'età.
4. I requisiti per la nomina a consigliere camerale e le cause ostative alla nomina stessa sono stabiliti ai sensi della normativa vigente.

Art. 14 - Durata in carica

Il Consiglio camerale rimane in carica secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio.

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, nei termini di legge, una di queste per l'approvazione del conto consuntivo ed una per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.
4. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non stabilito dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario Generale, di possibilità di ammissione di soggetti esterni al Consiglio e comunque ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.
5. In relazione alle proprie necessità di funzionamento ed ai sensi della legge 580/93 il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno altri organismi secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento.
6. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

Art. 16 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio camerale può istituire Commissioni consiliari per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali commissioni, sebbene prive di poteri deliberativi, esprimono pareri consultivi e possono avere carattere permanente.
3. Tali commissioni, previa autorizzazione della Giunta Camerale, possono avvalersi di professionalità esterne, ove le stesse non siano rinvenibili tra il personale della Camera.

Art. 17 - Autonomia del consigliere camerale.

Il consigliere camerale esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia provinciale senza vincoli di mandato imperativo.

Art. 18 - Decadenza e sostituzione dalla carica del consigliere camerale.

1. La decadenza dalla carica di consigliere avviene per la perdita dei requisiti per la nomina, ai sensi della vigente normativa.
2. In casi di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che provvede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rimesse nelle mani del Presidente della Giunta regionale ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 19 - Diritti dei consiglieri.

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - ottenere dal Segretario generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento consiliare da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
2. Il consigliere ha diritto all'indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.

Art. 20 - Doveri dei consiglieri.

1. Nel caso di perdita dei requisiti necessari all'attribuzione della carica o per la sopravvenienza delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa, i consiglieri sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della Camera di Commercio che ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 501/96.
2. La carica di consigliere camerale è incompatibile con l'assunzione delle cariche di cui al punto b) del comma 2 dell'art. 13 della legge 580/1993.
3. Tale incompatibilità non si verifica qualora il consigliere agisca su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.

Art. 21 - Scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 580/93, come modificato dall'art. 37, comma 3 D.lgs. 112/98.

E' conservato allo Stato il potere di scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico, secondo la previsione dell'art. 38, lettera e), del Dlgs 112/1998.

CAPO 3 - LA GIUNTA

Art. 22 - La Giunta.

La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera di Commercio e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 23 - Composizione della Giunta.

La Giunta è composta dal Presidente e da nove membri eletti dal Consiglio camerale al suo interno. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Art. 24 - Elezione della Giunta.

1. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 501/96.
2. Nell'elezione dei membri della Giunta, ciascun consigliere dispone di un massimo di tre voti di preferenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della legge 580/93.

Art. 25 - Funzioni della Giunta.

1. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo per l'approvazione del Consiglio camerale;

- b) riferisce al Consiglio, a scadenze programmate e nell'ambito delle modalità previste dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, per il controllo sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da predisporre su proposta del Segretario Generale, in base a quanto previsto dalla legge 580/93 e dalle relative norme di attuazione;
 - d) delibera sulla concessione di incarichi di natura fiduciaria a soggetti esterni alla Camera di Commercio;
 - e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
 - f) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - g) nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni scegliendoli, preferibilmente, tra i Consiglieri camerali.
2. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla legge 580/93 e dal presente Statuto, che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio o al Presidente.
 3. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente.
 4. La Giunta delibera infine in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica alla prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni.

Art. 26 - Modalità di funzionamento della Giunta.

1. La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo le modalità di legge.
2. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che ne determina l'ordine del giorno. La convocazione avviene via fax, posta elettronica, telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento spediti almeno sette giorni prima della seduta di Giunta. Può inoltre essere convocata, per ragioni di urgenza, con le stesse modalità almeno due giorni prima della seduta.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

4. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Le modalità di funzionamento della Giunta per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto sono disciplinate dal regolamento.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 27 - Decadenza della Giunta.

1. La Giunta decade:
 - per scioglimento del Consiglio camerale;
 - per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio;
2. Nel caso di scioglimento del Consiglio camerale si fa riferimento alle procedure previste all'articolo 21 del presente Statuto.
3. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
5. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza di 2/3 dei componenti il Consiglio.
6. Se la mozione è approvata la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta.
7. Qualora entro i termini di legge non siano stati predisposti per l'approvazione del Consiglio il bilancio di previsione o il conto consuntivo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 comma 2 della legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva la facoltà del Consiglio di procedere alla votazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 28 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta.

1. Il membro di Giunta decade dalla carica:
 - nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 18 del presente Statuto;
 - nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'articolo 20 del presente Statuto;

- nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 29 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari.

1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 501/96.
2. All'atto del voto ciascun consigliere dispone di un solo voto di preferenza.
3. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere; in questo caso si applica la procedura di legge di cui all'articolo 18 del presente Statuto.

Art. 30 - Nomina del Vice Presidente.

La Giunta nomina tra i suoi membri il Vice Presidente con voto a maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.

CAPO 4 - IL PRESIDENTE

Art. 31 - Competenze e funzioni.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi Componenti, secondo le modalità previste dalla Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni e rimane in carica per la durata stabilita dal legislatore, in coincidenza con la durata del Consiglio.
2. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli Organi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di Categoria e degli Organi comunitari ed internazionali.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

4. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
5. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
7. Il Presidente può delegare a membri del Consiglio attività e funzioni proprie del suo ruolo, in maniera temporanea o permanente, nelle modalità previste dal Regolamento e nei limiti previsti espressamente dalla legge.
8. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato salvo quello previsto dalla legge.

Art. 32 - Decadenza del Presidente.

Il Presidente decade:

- a) per scioglimento del Consiglio camerale;
- b) per gravi e persistenti violazioni di legge;
- c) per approvazione di una mozione di sfiducia e secondo le modalità previste dall'art. 33 del presente Statuto.

Art. 33 - Mozione di sfiducia al Presidente.

- 1) Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che lo stesso abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio.
- 2) La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
- 3) La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
- 4) Se la mozione è approvata il Presidente decade ed il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta lo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio secondo le norme previste dalla legge 580/93.

CAPO 5 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34 - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 580/93.
- 2) I due membri supplenti sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Camera di Commercio.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai membri effettivi, nomina al suo interno il Presidente nella sua prima riunione.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni dalla data della nomina.

Art. 35 – Competenze, diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei Conti.

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità allo Statuto, alle disposizioni di legge ed alle relative norme di attuazione, in particolare al Regolamento di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
- 2) Nelle suddette relazioni il Collegio dei Revisori dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 3) Revisori dei Conti hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti della Camera di Commercio.
- 4) Ogni membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto ad un'indennità stabilita dal Consiglio camerale secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 580/93.
- 5) I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio, esercitando la loro responsabilità e gli eventuali obblighi di denuncia ai sensi del Regolamento di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
- 6) Al Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto non disciplinano dal presente Statuto e dalla legge, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai

sindaci delle società per azioni in quanto compatibili e secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO 1 - ORGANIZZAZIONE E DIRIGENZA

Art. 36 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Art. 37 - Il Segretario Generale.

- 1) Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.
- 2) Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dalla Giunta camerale.
- 3) Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.
- 4) La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Art. 38 - Le funzioni dei dirigenti.

- 1) Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi, nel rispetto del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche, spetta la gestione finanziaria, tecnica e

amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

- 2) I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

- 3) I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 4) La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale; nonché dalla Giunta Camerale a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previsti dalla vigente normativa.
- 5) Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio Camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
- 6) Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità, assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

CAPO 2 - SOCIETA' ESTERNE ED ENTI STRUMENTALI

Art. 39 - Partecipazione della Camera di Commercio.

- 1) Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la liberalizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n. 580/1993.

Art. 40 - Aziende speciali.

- 1) Le aziende speciali sono organi camerali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria.
- 2) Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto commerciale e

le norme del Regolamento di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, nonché in base a un proprio Statuto.

- 3) Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
- 4) La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio, verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
- 5) Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.

Art. 41 - Partecipazioni a Società, Consorzi, altri organismi.

La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi, associazioni ed altri organismi, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.

Art. 42 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni.

- 1) I rappresentanti della Camera di Commercio presso gli organismi di cui agli artt. 40 e 41 devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
- 2) I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'Ente al quale sono preposti che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio camerale.
- 3) Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

CAPO 3 – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

Art. 43 – Principi della pianificazione

1. Nell'esercizio delle sue attività la Camera fa proprio il principio della pianificazione poliennale delle stesse, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al Regolamento di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, e nell'ambito dei poteri dei diversi organi camerali così come stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

2. La funzione di pianificazione si esplica nella predisposizione da parte del Consiglio camerale di un documento di indirizzo che individui gli obiettivi di attività e le relative politiche nei confronti dei differenti interlocutori istituzionali della Camera, e nella conseguente impostazione del bilancio annuale e poliennale con ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse e sulla allocazione delle stesse rispetto alle priorità e ai principi di efficacia ed efficienza gestionale, nonché di chiarezza e di trasparenza delle scelte.
3. La funzione di pianificazione, la predisposizione del documento di indirizzo e la sua implementazione, al fine del perseguimento della missione camerale nel rispetto dei valori e dei principi fissati, possono avvalersi degli strumenti ritenuti più idonei di confronto e collaborazione con le istituzioni economiche, politiche e sociali, come conferenze programmatiche, accordi di programma, protocolli di intesa, progetti finalizzati o simili.
4. La Giunta, nell'ambito dei suoi poteri, cura la predisposizione delle metodologie e degli indicatori atti a stabilire periodicamente la coerenza dell'andamento rispetto agli obiettivi fissati.

Art. 44 – Qualità dei servizi

La Camera di Commercio persegue una politica di qualificazione costante dei servizi da essa erogati e a tal scopo utilizza gli strumenti e le risorse necessari a garantire la definizione, il costante monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi.

Le modalità di esercizio di tale funzione sono definite dal Regolamento.

Art. 45 – Controllo interno

1. La Camera di Commercio si dota di strumenti adeguati per il controllo di regolarità amministrativo-contabile, per il controllo di gestione, per la valutazione della dirigenza e per la valutazione ed il controllo strategici.
2. La composizione e le modalità di funzionamento degli organi allo scopo preposti sono definiti dal Regolamento.

CAPO 4 - INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSIBILITA'.

Art. 46 - Diritto di informazione.

- 1) Al fine di promuovere la partecipazione della comunità economica e sociale alle scelte ed all'attività della Camera di Commercio e di garantire la trasparenza delle stesse, la Camera di Commercio valorizza e sostiene il diritto di informazione sul suo funzionamento istituzionale.
- 2) In particolare la Camera di Commercio rende pubblici, utilizzando i più idonei mezzi di comunicazione.
 - ⇒ i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - ⇒ i dati che riguardino le condizioni di andamento e di sviluppo dell'economia dei mercati e dei sistemi di imprese;
 - ⇒ le modalità di accesso ai servizi erogati dalla Camera di Commercio per la migliore fruizione degli stessi.

Art. 47 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

Art. 48 - Regolamento di accesso ai documenti amministrativi.

Il regolamento:

- A. disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti;
- B. disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni;
- C. detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico ovvero sviluppando attività di coordinamento e collaborazione nei confronti di altri enti ed istituzioni.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 49 - Diritto di partecipazione.

- A. La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività e a tal scopo utilizza gli istituti di partecipazione e consultazione più idonei, in via prioritaria tramite le associazioni di rappresentanza degli interessi economici.
- B. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

TITOLO V - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 50 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria.

- 1. I principi della gestione patrimoniale e finanziaria cui si uniforma la Camera di Commercio e che adotta in sede statutaria e regolamentare sono stabiliti per legge.
- 2. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati nell'apposito regolamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio sono definiti dall'articolo 18 della legge 580/93 e dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 287/97 ed eventuali modifiche ed integrazioni, nonchè dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 51 - Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti.

Agli amministratori ed ai dirigenti della Camera di Commercio si applicano le norme di responsabilità previste dalla legge. In particolare ad amministratori e dirigenti corre l'obbligo di denuncia nei casi e nelle modalità previste dall'articolo 70 del decreto del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato n. 287/97 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 52 - Determinazione del diritto annuale.

1. La Camera di Commercio può aumentare fino ad un massimo del 20 per cento la misura per l'esercizio di riferimento del diritto annuale ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge 580/93.
2. La deliberazione in merito viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei componenti.

Art. 53 - Fondo di perequazione.

La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso Unioncamere, ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge 580/93 e nelle modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Pubblicazione dello Statuto.

Lo Statuto, approvato nelle modalità previste, è reso pubblico in via obbligatoria per affissione all'albo camerale ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione. Può inoltre essere reso pubblico nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio, per ottenere la migliore pubblicizzazione dello stesso presso la comunità economica, sociale e nei confronti di ogni altra istituzione.

Art. 55 - Rinnovazione della Giunta.

1. Nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto, da convocarsi entro quarantacinque giorni dalla predetta data, il Consiglio provvede alla rinnovazione dell'elezione dei componenti della Giunta nella composizione prevista dalle norme e dall'art. 24 del presente Statuto.
2. La Giunta precedentemente eletta resta in carica con pienezza di poteri fino alla sua rinnovazione.

Art. 56 - Revisione dello Statuto.

Le modifiche e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio ed in conformità ai principi dell'articolo 3 della legge 580/93.

Art. 57 - Adozione dei regolamenti.

1. I regolamenti richiamati nel presente Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati dall'organo competente, a maggioranza dei suoi componenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 58 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.